

Separazione - divorzio - modifica convenzioni dinanzi all'ufficiale di Stato Civile
Articolo 12, del D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014
Circolare n.25/2014 e n.6/2015 del Ministero degli Interni

I coniugi possono comparire dinanzi all'ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.

Competenza a ricevere l'accordo

- comune di residenza di uno dei coniugi
- comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio a seguito di celebrazione (parte I o parte II C per delegazione)
- comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso (parte II serie A)
- comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero (parte II serie C)

NON E' POSSIBILE rivolgersi all'ufficiale di stato civile se sono presenti :

- figli minori
- figli maggiorenni incapaci (istituti di curatela, tutela o amministrazione di sostegno).
- figli portatori di handicap grave (art.3. co. 3, L.104/1992)
- figli economicamente non autosufficienti

Si intendono figli in comune (nulla osta se i figli sono di uno soltanto i coniugi richiedenti)

L'atto **non può contenere** "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali **è possibile invece** prevedere l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (separazione consensuale c.d. assegno di mantenimento , cessazione effetti civili o scioglimento c.d. assegno divorzile). Non può essere oggetto di accordo la corresponsione, in unica soluzione , dell'assegno periodico di divorzio.

Per gli accordi di separazione e cessazione/scioglimento matrimonio,l'ufficiale di Stato Civile deve invitare a comparire i due coniugi di fronte a sé a distanza di non meno di 30 giorni, dalla ricezione del primo accordo, per confermare l'accordo raggiunto. Se le parti non si presentano l'accordo cade.

L'ufficio dello stato civile, dopo la conferma dell'accordo da parte degli interessati, deve comunicare l'avvenuta iscrizione dello stesso alla cancelleria presso la quale sia eventualmente pendente la causa ovvero a quella dl giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o separazione.

Effetti degli accordi:

sostituiscono i provvedimenti che definiscono i rispettivi procedimenti giudiziari

tra le parti

dalla data della sottoscrizione delle parti private (dell'avvocato) e dell'u.s.c.

nei confronti dei terzi

dalla data dell'avvenuta annotazione sull'atto di matrimonio

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto un diritto fisso di 16, 00 euro.

Per presentazione domanda e informazioni contattare l'ufficio di stato civile tel. 031/757245